

GESTORE DEI MERCATI ENERGETICI SPA							
P			VP		AD		
	DME	AFC	LER	RIC	RSM	STM	PO
AZ							
PC							
	SIT	MER	GMA				
AZ							
PC							



Autorità per l'energia elettrica e il gas

DIREZIONE MERCATI
ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE

GME - PB 10/01/2012-A00000198-13

Il Direttore

Inviata via fax

0033614-22/12/2011
PROT.GENERALE / P

Spett.le
Gestore dei Mercati Energetici S.p.A.
Largo Giuseppe Tartini n. 3/4
00198 Roma
Fax: 06-8012 4546

Milano, 22 dicembre 2011
ELT/FPA/aa

Oggetto: approvazione della proposta di regolamento di funzionamento del mercato organizzato e della piattaforma di registrazione degli scambi bilaterali delle garanzie di origine

Rif: Vostra lettera del 15 novembre 2011, prot. n. P0007739-02 (prot. Autorità n. 30284 del 21 novembre 2011)

Ai sensi del comma 6.7 della deliberazione dell'Autorità ARG/elt 104/11, il Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. - GME (di seguito: GME), previa pubblica consultazione con i soggetti interessati, è tenuto a trasmettere al Direttore della Direzione Mercati dell'Autorità, per verifica, il regolamento di funzionamento, comprensivo dei criteri per la determinazione dei corrispettivi per l'accesso, della sede per la contrattazione delle garanzie di origine.

Con la lettera in oggetto, il GME ha ottemperato a quanto previsto dal comma 6.7 della deliberazione ARG/elt 104/11 trasmettendo alla scrivente Direzione:

- la proposta di regolamento di funzionamento del mercato organizzato e della piattaforma di registrazione degli scambi bilaterali delle garanzie di origine, nella versione risultante in esito al processo di consultazione pubblica svolta dal medesimo GME (di seguito: proposta di regolamento);
- la sintesi delle principali osservazioni inviate dai soggetti interessati dal processo di consultazione pubblica;
- copia delle osservazioni inviate dai singoli soggetti interessati dal processo di consultazione pubblica;
- la proposta in relazione ai corrispettivi che il GME intende applicare per i servizi che verranno erogati sulla piattaforma di registrazione degli scambi bilaterali delle garanzie di origine, comprensiva dei criteri utilizzati per la determinazione degli stessi corrispettivi come previsto dal comma 6.6 della deliberazione ARG/elt 104/11.

Inoltre, il Collegio dell'Autorità, nella riunione del 15 dicembre 2011, in sede di approvazione, ai sensi del comma 6.2 della deliberazione ARG/elt 104/11, de:

- la procedura tecnica del Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. – GSE (di seguito: GSE), ai fini dell'applicazione della medesima deliberazione ARG/elt 104/11 (di seguito: procedura tecnica GSE), e
- la proposta per l'implementazione delle procedure concorrenziali, finalizzate ad assegnare le garanzie d'origine nella titolarità del medesimo GSE, secondo criteri di pubblicità, trasparenza e non discriminazione (di seguito: procedure concorrenziali GSE),

trasmesse dal medesimo GSE, ha ritenuto opportuno che le garanzie d'origine siano differenziate per fonte (distinguendo in particolare tra impianti alimentati da fonte idrica, solare, eolica, geotermica e altre), in coerenza con quanto previsto in altri Stati dell'Unione europea e con quanto previsto dalla direttiva 2009/28/CE.

Per quanto sopra detto, occorre aggiornare anche la proposta di regolamento da Voi trasmessa, prevedendo che le garanzie d'origine siano differenziate per fonte coerentemente con quanto sopra evidenziato. A seguito di tale modifica, la proposta di regolamento da Voi trasmessa si intende positivamente verificata ai sensi del comma 6.7 della deliberazione ARG/elt 104/11.

Si comunica, altresì, che il regolamento di funzionamento del mercato organizzato e della piattaforma di registrazione degli scambi bilaterali delle garanzie di origine così come positivamente verificato potrebbe necessitare di successive modifiche e integrazioni. Si invita, pertanto, codesta società a rappresentare tempestivamente all'Autorità eventuali esigenze di aggiornamenti, modifiche e integrazioni. La scrivente Direzione resta a disposizione per gli eventuali confronti tecnici che dovessero rendersi necessari.

Infine, si evidenzia che i corrispettivi da applicarsi per i servizi che verranno erogati sulla piattaforma di registrazione degli scambi bilaterali delle garanzie di origine saranno approvati con successivo provvedimento dell'Autorità.

La presente comunicazione viene trasmessa dopo averne dato informazione al Collegio dell'Autorità nella riunione del 15 dicembre 2011.

Con i migliori saluti

Massimo Ricci

